



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ

tel + 39 040 377 5287
fax + 39 040 377 5250

lav.form.comm@regione.fvg.it
lav.form.comm@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. n. **20664/P-/COM-4-8**(29/05/PQ)
riferimento: prot. 17903 dd. 18.10.2010
allegato
Trieste, **17 novembre 2010**

Al Comune di

oggetto: **LR 29/2005 – requisiti professionali cameriere e barman**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se l'esercizio dell'attività di cameriere e barman, nei termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 29/2005, possa far maturare il requisito professionale ai fini della somministrazione di alimenti e bevande.

Sul punto, si richiama preliminarmente la direttiva di cui alla circ. della Direzione scrivente prot. 0017617/P-/COM-4 dd. 25 ottobre 2010, in cui si è sottolineato che la disposizione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010 effettua un'«intersezione» esplicita tra esercizio dell'attività di vendita ed esercizio dell'attività di somministrazione (al pari di quanto già disposto dalla legge regionale n. 29/2005), essendo la finalità di tale disposizione «quella di rendere assimilabili ai fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività (vendita e somministrazione) i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali anche se acquisite in uno solo dei due settori.» (risoluzione MISE n. 61559 dd. 31 maggio 2010).

Inoltre, per quanto concerne nello specifico la normativa di settore vigente nell'ordinamento regionale, il già citato articolo 7, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 29/2005, riconosce il requisito professionale per l'esercizio del commercio di prodotti alimentari e della somministrazione di alimenti e bevande a colui che dimostri di «*avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita di prodotti alimentari all'ingrosso o al dettaglio, ovvero l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel medesimo settore, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, qualora trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS.*».

Si definisce esercizio *in proprio*, dell'attività di vendita o di somministrazione, «*qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione*» (DPR n. 069/Pres./2007), mentre è dipendente qualificato colui che svolga mansioni direttamente attinenti alla vendita, all'amministrazione, alla

somministrazione, alla lavorazione e trasformazione di alimenti e bevande o all'amministrazione dei relativi esercizi (arg. ex art. 21 del DPGR n. 2277/1977).

Ne deriva che la prestazione della propria opera, per più di due anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di cameriere o di barman, fa maturare il requisito di legge, nella misura in cui venga dimostrata oggettivamente la sussistenza delle condizioni normativamente prescritte (verifica istruttoria di esclusiva competenza comunale).

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it